



REGOLAMENTO DI FACOLTÀ' **Facoltà di Medicina e Chirurgia**

Sommario

Art. 1 Ambito di regolamento.....	1
Art. 2 Definizione degli Organi della Facoltà.....	2
Art. 3 Preside	2
Art. 4 Consiglio di Facoltà.....	3
Art. 5 Ammissione ai corsi di studio, Crediti Formativi, Ordinamenti Didattici.....	4
Art. 6 Consigli di Corso di Studio.....	4
Art. 7 Commissioni	6
Art. 8 Programmazione didattica	6
Art. 9 Compiti della Facoltà concernenti la Didattica	7
Art. 10 Scuole di Specializzazione.....	8
Art. 11 Norme di funzionamento.....	8
Art. 12 - Sito Web della Facoltà di Medicina e Chirurgia	9

Art. 1 Ambito di regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto della normativa vigente, dello statuto e del regolamento didattico di Ateneo, l'organizzazione, le attività e il funzionamento della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università Vita-Salute San Raffaele.
2. L'approvazione e le modifiche del presente regolamento sono assunte dal Consiglio di Facoltà con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento è emanato con decreto del Rettore previa approvazione del Consiglio di Amministrazione.



Art. 2 Definizione degli Organi della Facoltà

1. Gli Organi della Facoltà di Medicina e Chirurgia sono il Preside, il Consiglio di Facoltà e i Consigli di Corso di Studio.

Art. 3 Preside

1. La Facoltà è retta dal Preside che la rappresenta.

Il Preside convoca e presiede il Consiglio di Facoltà, costituito secondo quanto indicato nello Statuto di Ateneo, e cura l'attuazione delle sue delibere. Ha compiti di vigilanza sulle attività didattiche e sui servizi organizzativi di Facoltà, al fine di garantire la congruità dei carichi dei vari insegnamenti con i crediti formativi a essi attribuiti.

Per quanto riguarda la nomina delle Commissioni per gli esami di profitto e delle Commissioni per le prove finali, il Preside può vicariare i Consigli di Corso di Studio, come previsto dagli art. 24 e 31 del Regolamento Didattico d'Ateneo.

Il Preside esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente.

2. Il Preside è proposto per la nomina dal Consiglio di Facoltà al Consiglio di Amministrazione a seguito di procedura elettiva attivata dal Consiglio di Facoltà stesso, nella composizione dei professori di prima e seconda fascia, tra i professori di ruolo di prima fascia della Facoltà, che abbiano optato o che optino nel rispetto dei termini previsti dall'art. 11 del D.P.R. 382/80, in caso di elezione, per il regime di impegno a tempo pieno.

Il Preside è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni e può essere confermato. La nomina viene formalizzata con decreto Rettorale.

3. Le elezioni relative alla proposta di nomina del Preside avvengono a scrutinio segreto, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione; a maggioranza assoluta dei presenti a partire dalla seconda votazione. fatta-salva la validità della seduta ai sensi dell'art. 11 - 5° Comma del presente regolamento.

4. Le sedute del Consiglio di Facoltà per l'elezione del Preside sono convocate e presiedute dal Decano della Facoltà. Il Decano in sede di convocazione provvede a nominare la commissione elettorale, a richiedere eventuali candidature stabilendone i tempi e le modalità di presentazione

5. In relazione agli oneri e all'impegno del suo incarico, il Preside può richiedere, durante il periodo del proprio mandato, una limitazione dell'attività didattica. La limitazione è concessa con provvedimento del Rettore, su delibera del Senato accademico.

Il Preside può designare tra i professori di prima fascia a tempo pieno un Vice-Preside che lo supplisce in caso di impedimento o assenza.

Il Vice-Preside è nominato con decreto del Rettore e il suo mandato coincide con quello del Preside.



Art. 4 Consiglio di Facoltà

1. Il Consiglio di Facoltà delibera sulle materie di competenza della Facoltà. In particolare, il Consiglio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, sentiti per quanto di loro pertinenza i Consigli di corso di studio:
 - a) definisce la propria finalità formativa secondo gli obiettivi generali descritti dai profili professionali dei laureati dei propri Corsi di Studio applicandoli alla situazione e alle necessità locali così da utilizzare nel modo più efficace le proprie risorse didattiche e scientifiche;
 - b) delibera e propone al Consiglio di Amministrazione o ad altro Organo da questo delegato in merito alla istituzione e alla attivazione di corsi di laurea e di laurea specialistica/magistrale, di dottorati di ricerca, di master universitari, di scuole di specializzazione, di corsi di perfezionamento e di aggiornamento, di corsi di orientamento e di attività culturali e formative;
 - c) propone al Senato accademico ed al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni dei Consigli di Corso di Studio, modifiche agli Ordinamenti didattici dei Corsi di Studio;
 - d) propone al Senato accademico ed al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche del Regolamento didattico d'ateneo, secondo quanto disposto dallo Statuto dell'Ateneo;
 - e) delibera la destinazione di posti di professore di ruolo e le modalità di copertura e procede alle relative chiamate; delibera in merito a trasferimenti di professori di prima e seconda fascia;
 - f) delibera la destinazione di posti di ricercatore di ruolo e le modalità di copertura; delibera in merito al trasferimento di ricercatori, delibera la destinazione di posti di ricercatore a tempo determinato;
 - g) approva il curriculum degli studi dei singoli Corsi di Studio, controllando che sia coerente con le loro finalità, recependo gli obiettivi formativi specifici ed essenziali (core curriculum) derivanti dagli ambiti disciplinari propri della classe;
 - h) approva annualmente la programmazione della didattica e definisce gli insegnamenti da attivare e le modalità di copertura dei medesimi, per ciascun Corso di laurea o di laurea specialistica/magistrale, sulla base delle indicazioni del Presidente del Consiglio di Corso di Studio;
 - i) determina annualmente, nel rispetto della libertà di insegnamento e sentiti gli interessati, anche utilizzando opportuni parametri di comparazione delle attività, gli impegni didattici e i compiti organizzativi dei professori e dei ricercatori; dà pareri in merito alla richiesta di fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca, sentite le strutture didattiche e di ricerca interessate;
 - j) propone, nei casi previsti dalla normativa vigente, il rilascio di nulla osta ai professori di ruolo e ai ricercatori per lo svolgimento di attività didattiche presso altre sedi;
 - k) avanza proposte ed esprime pareri su contratti, convenzioni, consorzi, per quanto di sua competenza;
 - l) identifica le risorse finanziarie necessarie al funzionamento della Facoltà e avanza proposte al Consiglio di Amministrazione sulla loro destinazione e utilizzazione;
 - m) esercita inoltre tutte le attribuzioni a tale organo demandate dal presente Regolamento, dal Regolamento didattico di Ateneo, dallo Statuto e dalla normativa vigente.



2. Per quanto riguarda la composizione del Consiglio di Facoltà si rimanda a quanto stabilito dall'art. 13 dello Statuto.
3. Le modalità di partecipazione degli Studenti alle sedute del Consiglio di Facoltà sono stabilite da apposito Regolamento emanato dal Rettore. Nello stesso Regolamento sono altresì disciplinati i casi di esclusione degli Studenti dalla partecipazione al Consiglio di Facoltà.

Art. 5 Ammissione ai corsi di studio, Crediti Formativi, Ordinamenti Didattici

1. La programmazione agli accessi è precisata nei regolamenti didattici dei singoli corsi di Studio. Lo stesso vale per i Crediti Formativi e per gli Ordinamenti Didattici. Per quanto riguarda l'acquisizione ed il riconoscimento dei crediti si fa riferimento a quanto indicato nell'Art. 14 del Regolamento Didattico di Ateneo. In particolare, il Consiglio di Facoltà esercita un controllo sulla adeguatezza della distribuzione dei crediti, che può essere modificata in base alle esigenze didattiche e all'avanzamento delle conoscenze.

Art. 6 Consigli di Corso di Studio

1. Sono istituiti i Consigli di Corso di Studio (CCS) per quei Corsi di Studio in cui si articola la Facoltà di Medicina e Chirurgia.
La composizione dei CCS, la nomina dei loro Presidenti e le loro competenze sono specificate dalla legge (art. 94 D.P.R. 11 luglio 1980, n.382).
2. Il CCS assicura il coordinamento didattico ed organizzativo delle attività dei corsi di laurea e dei corsi di laurea specialistica/magistrale nel rispetto delle competenze e delle indicazioni del Consiglio di Facoltà di Medicina e Chirurgia.
3. Sono compiti del CCS:
 - coordinare le attività di insegnamento e di studio per il conseguimento della laurea e della laurea specialistica/magistrale;
 - esaminare ed approvare i piani di studio che gli studenti svolgono per il conseguimento della laurea e della laurea specialistica/magistrale;
 - formulare proposte e pareri in ordine alle modifiche all'Ordinamento del corso di laurea e del corso di laurea specialistica/magistrale;
 - proporre al Consiglio di Facoltà l'attivazione di insegnamenti indicando eventuali necessità di copertura di nuovi docenti di ruolo;
 - proporre l'impiego dei mezzi, delle attrezzature e del personale non docente al fine di organizzare nella maniera più efficace le attività di insegnamento e il loro coordinamento con le attività di ricerca;
 - proporre i regolamenti didattici dei corsi di studio;
 - rendere pronunciamenti in materia di:



- equipollenza e riconoscimento di titoli accademici e di carriera conseguiti dagli studenti in Italia o all'estero; tale competenza potrà essere esercitata in conformità alla legislazione vigente salvo restando i poteri e le eventuali autorizzazioni da parte di Enti previsti dalle norme vigenti
 - Immatricolazione di studenti con titolo di studi medi conseguiti all'estero
 - fissare annualmente il calendario degli appelli delle prove finali;
 - Fissare il calendario degli appelli e nominare le commissioni d'esame;
 - esercitare il controllo sulle modalità di valutazione del profitto;
 - esercitare tutte le competenze ad esso delegate dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia nonché quelle attribuite dal Regolamento Didattico di Ateneo, dallo Statuto, e quelle previste da disposizioni di legge.
4. Il CCS è composto da tutti i professori afferenti al corso, ivi compresi i professori a contratto, da una rappresentanza dei ricercatori, non superiore ad un quinto dei docenti, da un rappresentante del personale tecnico e amministrativo e da una rappresentanza di tre studenti elevabile a cinque, qualora gli studenti iscritti al corso superino il numero di duemila. I rappresentanti dei ricercatori e degli studenti durano in carica due anni.
- Il numero legale delle sedute dei CCS si intende raggiunto allorché sia presente la metà più uno dei professori di I, II fascia e ricercatori aventi diritto, dedotte le assenze giustificate come previsto all'art. 11 - 5° Comma del presente regolamento. I professori a contratto contribuiscono al quorum solo se presenti.
5. Ogni Consiglio di Corso di Laurea elegge tra i componenti del Consiglio stesso il proprio Presidente tra i Professori di prima fascia o, in mancanza, tra i Professori di seconda fascia. Non è consentita la copertura contemporanea di più posizioni di Presidente di CCS.
6. Per le modalità di elezione si applicano le seguenti disposizioni:
- l'elettorato attivo è attribuito ai componenti del CCS;
 - le sedute del CCS per l'elezione del presidente sono convocate dal decano dei professori di prima fascia entro 5 giorni di calendario dalla data della seduta. Il decano in sede di convocazione provvede a nominare la commissione elettorale, a richiedere eventuali candidature stabilendone i tempi e le modalità di presentazione
 - per la validità delle sedute si faccia riferimento a quanto previsto all'art. 6 - 4° Comma del presente regolamento.
 - l'elezione, resa a scrutinio segreto, avviene a maggioranza assoluta dei votanti nella prima votazione e a maggioranza relativa nelle successive;
 - il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, dura in carica tre anni accademici, la nomina viene formalizzata con Decreto Rettorale.
- Il Presidente sovrintende e coordina le attività del rispettivo corso.



Art. 7 Commissioni

1. Fatte salve le prerogative degli Organi Istituzionali, il Consiglio di Facoltà può istituire Commissioni di lavoro (nel seguito, Commissioni), permanenti o temporanee, per particolari materie o su specifiche questioni.
2. Nella deliberazione di istituzione di ciascuna Commissione, il Consiglio di Facoltà ne stabilisce la tipologia, le funzioni e la durata, a meno che le stesse non siano già disciplinate dallo Statuto.
3. Il coordinatore e i componenti di ciascuna Commissione sono nominati dal Consiglio di Facoltà su proposta del Preside, sentiti i rappresentanti degli studenti per gli eventuali componenti di loro pertinenza.
4. Ciascuna Commissione riferisce del proprio operato al Consiglio di Facoltà, nel rispetto dei tempi e delle modalità indicate all'atto dell'istituzione, ovvero qualora il Preside, anche su richiesta di un componente del Consiglio, lo ritenga opportuno.
5. Le delibere di istituzione delle Commissioni, di nomina del coordinatore e dei componenti sono effettuate in seduta ordinaria del Consiglio di Facoltà, con voto palese. L'approvazione della delibera avviene a maggioranza semplice.
6. In prima applicazione, il Consiglio di Facoltà istituisce la seguente Commissione permanente
 - a. Commissione didattica paritetica.

All'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio di Facoltà, elegge il coordinatore e i componenti di ciascuna Commissione e definisce le relative funzioni.

7. La Commissione Didattica Paritetica, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del Regolamento Didattico di Ateneo, dovrà esprimere il proprio parere in merito alle disposizioni dei Regolamenti didattici di Corso di Studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

La Commissione Didattica Paritetica, come previsto dall'art. 13 comma 5 del Regolamento Didattico di Ateneo, è composta pariteticamente da rappresentanti dei Docenti e degli Studenti. Il numero dei membri della Commissione e le modalità di nomina degli stessi verranno stabiliti con delibera di Facoltà.

Alla Commissione di cui sopra spetterà altresì l'esame dei problemi relativi allo svolgimento delle attività didattiche.

Art. 8 Programmazione didattica

1. Annualmente, la Facoltà approva, su proposta dei CCS il programma delle attività didattiche formative, incluse le attività di tutorato e di orientamento, che saranno offerte agli studenti nell'anno accademico successivo.
2. Il Documento di Programmazione delle attività formative è reso disponibile entro le scadenze fissate annualmente dagli organi di governo dell'Ateneo e comunque in tempo utile per la definizione dell'offerta formativa annuale ed è pubblicata nella Guida dello Studente.



Per ciascun insegnamento previsto saranno indicati:

- Gli obiettivi formativi.
 - I contenuti disciplinari.
 - Il programma delle attività ed il periodo di svolgimento.
 - La sede.
 - Le modalità di verifica del profitto.
 - Le modalità didattiche di svolgimento.
3. La Facoltà di Medicina e Chirurgia, nell'ambito della definizione degli obiettivi formativi e della programmazione didattica, può approvare programmi didattici con finalità specifiche e coerenti con le proprie linee strategiche. Questi programmi innovativi, riservati a coorti selezionate di studenti (anche attraverso bandi interni), hanno la finalità di offrire percorsi didattici integrativi al piano degli studi che possono comprendere attività seminariali, brevi corsi di insegnamento, internati, tirocini di tesi in ambiti specifici. Il riconoscimento di dette attività aggiuntive consente allo studente di maturare CFU in eccedenza rispetto a quelli previsti dal piano degli studi. La partecipazione al programma e il superamento delle attività didattiche previste sono riconosciuti nell'ambito del diploma supplement.
4. Annualmente, in accordo con i CCS, la Facoltà definisce la data di inizio dell'attività didattica entro il 31 di marzo e stabilisce, nel rispetto dei termini previsti dall' Art. 21, comma 1 del Regolamento didattico di Ateneo, la data finale delle lezioni e di ogni altra attività formativa e le sottopone, entro il 31 Luglio, all'approvazione del Senato Accademico.
5. La Facoltà, sentiti i CCS, approva anche gli orari dei singoli insegnamenti ed i periodi di sospensione delle lezioni o di altre attività formative per esami.
6. La sessione di esami, il numero degli appelli e la loro distribuzione, le norme per la pubblicazione delle date degli appelli e quelle concernenti lo svolgimento delle prove finali, sono stabiliti come indicato nell' Art. 21, Commi 8,9,10,11, 12,13 e 14 del Regolamento didattico di Ateneo.

Art. 9 Compiti della Facoltà concernenti la Didattica

1. La verifica della didattica è ottenuta dal Consiglio di Facoltà in accordo con quanto stabilito dall'Articolo 29 del Regolamento Didattico di Ateneo.
2. I Corsi di Studio sono sottoposti con frequenza annuale ad una valutazione riguardante:
 - l'efficienza organizzativa dei Corsi di Studio e delle loro strutture didattiche,
 - la qualità e la quantità dei servizi messi a disposizione degli Studenti,
 - la facilità di accesso alle informazioni relative ad ogni ambito dell'attività didattica,
 - l'efficacia e l'efficienza delle attività didattiche analiticamente considerate, comprese quelle finalizzate a valutare il grado di apprendimento degli Studenti,
 - il rispetto da parte dei Docenti delle deliberazioni del Consiglio di Facoltà,
 - la performance didattica dei Docenti nel giudizio degli Studenti,



- la qualità della didattica, con particolare riguardo all'utilizzazione di sussidi didattici informatici e audiovisivi,
 - l'organizzazione dell'assistenza tutoriale agli Studenti,
 - il rendimento scolastico medio degli Studenti, determinato in base alla regolarità del curriculum ed ai risultati conseguiti nel loro percorso scolastico.
3. I CCS, in accordo con il Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, identificano i criteri, definiscono le modalità operative, stabiliscono e applicano gli strumenti più idonei per espletare la valutazione dei parametri sopra elencati ed atti a governare i processi formativi per garantirne il continuo miglioramento, come previsto dai modelli di Quality Assurance.
 4. La valutazione dell'impegno e delle attività didattiche espletate dai Docenti viene portata a conoscenza dei singoli Docenti, discussa nei CCS e considerata anche ai fini della distribuzione delle risorse, che comunque spetta al Consiglio di Facoltà.
 5. Il Consiglio di Facoltà programma ed effettua, anche in collaborazione con altre sedi, verifiche oggettive e standardizzate delle conoscenze complessivamente acquisite e mantenute dagli Studenti durante il loro percorso di apprendimento (progress test). Tali verifiche sono finalizzate esclusivamente alla valutazione della efficacia degli insegnamenti ed alla capacità degli Studenti di mantenere le informazioni ed i modelli razionali acquisiti durante i loro studi.
 6. Il Preside riferisce, almeno una volta all'anno, su questa attività all'intero Consiglio di Facoltà.

Art. 10 Scuole di Specializzazione

1. Afferiscono alla Facoltà di Medicina e Chirurgia le Scuole di Specializzazione previste dal Decreto Interministeriale 4 febbraio 2015 n. 68 i cui ordinamenti costituiscono parte integrante del Regolamento didattico di Ateneo
2. Per quanto riguarda la disciplina delle suddette scuole di specializzazione si rinvia al Regolamento delle Scuole di Specializzazione della Facoltà di Medicina e Chirurgia parte generale

Art. 11 Norme di funzionamento

1. Il Consiglio di Facoltà è convocato dal Preside con almeno 5 giorni di anticipo sulla data di svolgimento della seduta, salvo casi di particolare urgenza (Consiglio di Facoltà straordinario). Il Consiglio di Facoltà è convocato con messaggio di posta elettronica.
2. Il Consiglio di Facoltà è convocato dal Preside in seduta ordinaria almeno una volta ogni due mesi, e in seduta straordinaria ogniqualevolta necessario o quando almeno un quinto dei componenti la Facoltà ne faccia richiesta scritta motivata.
3. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Facoltà è fissato dal Preside. I componenti del Consiglio di Facoltà possono chiedere al Preside, con motivazione scritta, l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti ritenuti di particolare importanza per la Facoltà, anche in relazione ai meccanismi di delega, o attinenti le funzioni del Consiglio di Facoltà. Su tali richieste decide il Preside, motivando per iscritto l'eventuale rifiuto. Se le richieste sono presentate da almeno un quinto



dei componenti la Facoltà, esse vengono comunque poste in discussione alla prima seduta utile del Consiglio.

4. Le sedute del Consiglio di Facoltà sono presiedute dal Preside, che garantisce il regolare svolgimento dei lavori.
5. Per la validità delle sedute, salvo i casi in cui ciò non sia disciplinato da specifiche disposizioni, è richiesta la presenza della maggioranza assoluta dei componenti, escludendo dal computo coloro che sono impossibilitati a parteciparvi e che ne hanno dato giustificazione scritta e la rappresentanza studentesca.
6. Il Preside, prima di aprire la discussione, illustra l'argomento in oggetto e le eventuali proposte di delibera, oppure invita un relatore a farlo in sua vece. Dopo l'illustrazione dell'argomento in oggetto e durante la successiva discussione il Segretario prende nota di coloro che intendono intervenire, compilando una lista sulla base della quale il Preside dà la parola. Durante la discussione, il Preside, tenuto conto dell'andamento della stessa, può proporre la chiusura delle iscrizioni ed un limite al tempo concesso per ogni intervento. I consiglieri che intervengono nella discussione possono presentare per iscritto emendamenti alle proposte di delibera ed illustrarli nel corso dell'intervento stesso. Quando tutti gli iscritti hanno terminato di parlare possono prendere la parola il Preside, solo per eventuali chiarimenti e, eventualmente, uno dei presentatori della proposta di delibera per replicare. Il Preside dichiara, poi, chiusa la discussione, accetta le eventuali iscrizioni a parlare per le dichiarazioni di voto; egli dichiara, infine, il passaggio alla votazione. Ogni consigliere può richiedere al Preside un intervento durante la seduta per "mozione d'ordine". Rappresentano mozioni d'ordine i richiami al regolamento, all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione. Le votazioni sono di regola palesi, salvo quelle che riguardano persone o quando la maggioranza dei presenti richieda il voto segreto. La questione "sospensiva" (rinvio della discussione) o "pregiudiziale" (non pertinenza dell'argomento) può essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento e deve subito essere sottoposta a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza dei presenti. Se riguardo ad una questione vengono presentate varie proposte, il Preside le metterà in votazione una per volta, chiarendone l'eventuale carattere alternativo. L'approvazione di una proposta comporta la decadenza di quelle con essa incompatibili. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto al voto, salva diversa disposizione del presente regolamento o della normativa vigente. Il Preside, di sua iniziativa o su richiesta di un consigliere, può dividere in punti le proposte e gli emendamenti su cui il Consiglio deve votare. Una proposta respinta non può essere ripresentata nella medesima riunione.
7. Le norme di funzionamento sopra espresse si applicano a tutti i Consigli di Corso istituiti presso la Facoltà.

Art. 12 – Sito Web della Facoltà di Medicina e Chirurgia

1. La Facoltà di Medicina e Chirurgia si avvale di un sito WEB contenente tutte le informazioni sulla struttura e sul funzionamento della Facoltà.



2. In particolare debbono essere riportati:
- Il Regolamento Didattico della Facoltà;
 - Notizie relative ad iniziative scientifiche e didattiche della Facoltà.